

**Ordinanza del DFGP  
sul riconoscimento di piattaforme per la trasmissione  
sicura in ambito procedurale  
(Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione)**

del 16 settembre 2014 (Stato 1° novembre 2014)

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),*

visto l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>1</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE); visto l'articolo 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2010<sup>2</sup> sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA),

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il riconoscimento di piattaforme per la trasmissione sicura ai sensi della OCE-PCPE e della OCE-PA.

**Art. 2**            Presupposti per il riconoscimento

Le piattaforme di trasmissione sono riconosciute se soddisfano i requisiti indicati nell'allegato.

**Art. 3**            Domanda e documenti da produrre

<sup>1</sup> La domanda per il riconoscimento di una piattaforma di trasmissione deve essere presentata per scritto all'Ufficio federale di giustizia (UFG).

<sup>2</sup> La domanda deve dimostrare che i requisiti indicati nell'allegato sono soddisfatti.

<sup>3</sup> La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a. una descrizione tecnica della piattaforma di trasmissione;
- b. un piano di sicurezza informatica;
- c. una descrizione dei processi di gestione del servizio informatico;
- d. una descrizione dettagliata del campo di applicazione del sistema di gestione della sicurezza dell'informazione ai sensi del numero 4 dell'allegato;
- e. dalle imprese private: il certificato ISO conformemente al numero 4.1 dell'allegato;

RU 2014 3115

<sup>1</sup> RS 272.1

<sup>2</sup> RS 172.021.2

- f. dalle autorità: il rapporto dell'audit interno conformemente al numero 4.2 dell'allegato;
- g. indicazioni riguardanti il server orario di riferimento utilizzato per la sincronizzazione dell'orario di sistema della piattaforma di trasmissione.

<sup>4</sup> L'UFG può avvalersi di terzi per l'esame dei documenti presentati.

#### **Art. 4**            Obblighi di rapporto e di notifica

<sup>1</sup> I documenti di cui all'articolo 3 capoverso 3 devono essere aggiornati e consegnati all'UFG ogni tre anni.

<sup>2</sup> Tutte le modifiche apportate alla piattaforma di trasmissione devono essere comunicate immediatamente all'UFG.

<sup>3</sup> L'UFG può verificare in ogni momento se la piattaforma di trasmissione soddisfa i requisiti e richiedere documenti e prove al riguardo.

#### **Art. 5**            Elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute

L'UFG tiene un elenco delle piattaforme di trasmissione riconosciute e lo pubblica in Internet<sup>3</sup>.

#### **Art. 6**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

<sup>3</sup> L'elenco è consultabile in Internet alla pagina: [www.ufg.admin.ch](http://www.ufg.admin.ch) > Stato & Cittadino > Informatica giuridica > Comunicazione per via elettronica.

*Allegato*<sup>4</sup>  
(art. 2)

## **Requisiti per le piattaforme per la trasmissione sicura in ambito procedurale**

(Versione 2.0)

<sup>4</sup> L'all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. La presente O con l'all. è consultabile in Internet alla pagina: [www.ufg.admin.ch](http://www.ufg.admin.ch) > Stato & Cittadino > Informatica giuridica > Comunicazione per via elettronica.

